

DELIBERA N.336

del 23 luglio 2025

Oggetto:

Revisione del Regolamento concernente la collaborazione tra A.N.AC. e altri enti per lo svolgimento di attività formative adottato con Delibera n. 1117 del 4 novembre 2020

Il Consiglio

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO l’art. 15 l. n. 241/1990, il quale prevede che “*Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

VISTO il Comunicato del Presidente del 7 settembre 2016 recante “*Concessione del patrocinio e autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Autorità*”;

VISTO il Regolamento concernente la collaborazione tra A.N.AC. ed altri enti per lo svolgimento di attività formative del 4 novembre 2020 adottato con Delibera n. 1117;

VISTA la decisione del Consiglio nell’adunanza del 23 luglio 2025 in cui il Consiglio ha deliberato

di modificare l’articolo 4 del Regolamento;

DELIBERA

Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento sopra

indicato. L’art. 4 del Regolamento è modificato come segue:

Articolo 4

(Patrocinio gratuito, autorizzazione all’utilizzo del logo e richieste analoghe)

1. *I soggetti sia pubblici che privati, quali Università, organizzazioni, enti, associazioni, fondazioni, comitati no profit o comunque soggetti di chiara fama e prestigio, che non presentino i requisiti indicati dall’art. 3 e che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, sociale, culturale, notorietà, struttura*

sociale, diano garanzia di affidabilità, serietà, correttezza e validità della proposta, possono richiedere la concessione del patrocinio gratuito per lo svolgimento di autonome iniziative a carattere formativo, ivi comprese lettere di supporto per proposte progettuali da sottoporre in bandi per il finanziamento di progetti a livello nazionale o eurounitari. Tali iniziative devono essere ritenute dall'Autorità meritevoli sotto il profilo della qualità e della rilevanza dei contenuti e devono essere attinenti alle materie rientranti nella missione istituzionale dell'Autorità.

2. Il patrocinio rappresenta la massima forma di adesione e sostegno morale ad eventi non direttamente organizzati dall'Autorità, oltre che una manifestazione di apprezzamento per l'apporto che gli stessi determinano ai suoi obiettivi istituzionali.
3. La concessione del patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo e/o rilascio di lettere di supporto su richiesta di soggetti pubblici o privati per iniziative di interesse pubblico coerenti con le finalità istituzionali dell'Autorità sono a titolo gratuito, non hanno carattere oneroso per l'Autorità e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente, né alcuna partecipazione dell'Autorità alle spese organizzative dell'iniziativa.
4. Le stesse sono concesse per tutta la durata di singole iniziative, non si estendono per analogia ad altre iniziative analoghe o affini, anche se provenienti dallo stesso soggetto richiedente e per le quali va formulata una nuova richiesta, e non possono essere accordate in via permanente o utilizzate a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
5. Il patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo, inoltre, non sono concessi per iniziative di carattere strettamente locale che non abbiano alcuna risonanza nazionale o che abbiano, anche indirettamente, fine lucrativo o di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali o editoriali, di ditte, aziende, etc. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi anche ad iniziative a carattere internazionale, purché aventi un contenuto attinente alle materie di competenza dell'Autorità.
6. Si evidenzia, inoltre, che la concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente all'utilizzo del logo, che va espressamente richiesto. In ogni caso, l'utilizzo del logo è comunque subordinato alla concessione del patrocinio.
7. Le relative istanze devono essere inviate mediante la completa compilazione del Modulo allegato al presente Regolamento all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it in tempo utile per consentire agli Uffici di compiere le opportune valutazioni in relazione alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa e, comunque, non oltre il termine di 60 giorni precedenti quest'ultima.
8. I beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio dell'Autorità. Il logo, in particolare, dovrà essere apposto in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici o privati patrocinatori dell'iniziativa. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale, il beneficiario dovrà sottoporre le bozze all'ufficio competente dell'Autorità, mentre una copia del materiale stampato in via definitiva deve

essere trasmesso all'Autorità per eventuali controlli.

- 9. L'Autorità potrà recedere in qualsiasi momento dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento. In particolare, nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente Regolamento, sarà inibita al beneficiario la possibilità di ricevere ulteriori patrocini, fermo restando il riscontro di eventuali responsabilità di ordine penale e civile.*
- 10. Il patrocinio non può prevedere il conferimento di incarichi di docenza ai componenti del Consiglio nonché a dirigenti e funzionari in rappresentanza dell'Autorità, salvo che la partecipazione risulti limitata ad eventi introduttivi o lezioni aperte anche ai non iscritti. Al di fuori di questi casi, eventuali incarichi di docenza assegnati ai dipendenti A.N.AC. saranno svolti a titolo personale.*
- 11. Il presente articolo non si applica alle iniziative che ricadono nell'ambito applicativo di Protocolli d'intesa o convenzioni stipulati dall'Autorità nei quali sia già disciplinata la partecipazione dell'Autorità e l'utilizzo del logo.*

Le disposizioni sopra riportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell'avviso di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data
Il Segretario, Valentina Angelucci